



SCHEMA DI CONTRATTO

Allegato n. 2 al Disciplinare di gara

PROCEDURA APERTA DI CARATTERE COMUNITARIO PER LA STIPULA DI UNO O PIÙ CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DEI SERVIZI INERENTI ALLA RETE DEI FABLAB LAZIO

CPV 72510000 Servizi di gestione connessi all'informatica

CUP: F89I23002000006

CIG LOTTO N. 1: B1CC65A97A

CIG LOTTO N. 2: B1CC65BA4D

CIG LOTTO N. 3: B1CC65CB20



Lazio Innova S.p.A.
società soggetta a direzione
e coordinamento della Regione Lazio
sede legale
Via Marco Aurelio, 26/a - 00184 Roma
t +39 06 605160 - f +39 06 60516601
numero verde 800 989 796

www.lazioinnova.it
info@lazioinnova.it
lazioinnova@pec.lazioinnova.it
registro delle imprese di Roma
partita iva e codice fiscale 05950941004
Rea RM-938517
capitale sociale € 48.927.354,56 i.v.



**REGIONE
LAZIO**

SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

Lazio Innova S.p.A. (in seguito indicata come “Lazio Innova”), con sede e domicilio fiscale in Roma in Via Marco Aurelio n. 26/A – 00184, partita IVA n. 05950941004, nella persona di _____ in qualità di _____

E

la/il Società/Raggruppamento Temporaneo di Imprese/Consorzio/Rete di imprese/GEIE _____ (in seguito indicata come il “Prestatore”), con sede legale in _____, codice fiscale n. _____, in persona del suo rappresentante legale _____;

PREMESSO CHE

- Lazio Innova intende affidare l'incarico per l'appalto dei servizi inerenti alla rete dei FabLab Lazio;
- il suddetto servizio è stato aggiudicato a seguito di procedura aperta [CIG Lotto 1 (Lazio Centrale): _____ o in alternativa CIG lotto 2 (Lazio Sud): _____ o in alternativa CIG Lotto 3 (Lazio Nord): _____] ai sensi degli artt. 71 e 108 del D. Lgs. 36/2023 (nel prosieguo, Codice);
- il relativo bando è stato pubblicato sulla GUUE (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea) n. ____ in data ____ e sul sito informatico di Lazio Innova dal ____;
- la gara è stata aggiudicata al Prestatore che ha ottenuto un punteggio di ____/100, con un'offerta economica pari ad Euro _____ al netto dell'IVA e comprensivo di CPA e di ogni altro onere e spesa da sostenere a qualsiasi titolo e che si allega sub lettera “**A**” e che forma parte integrante del presente Contratto;
- le modalità di esecuzione dei servizi sono riportate nel Capitolato speciale descrittivo a prestazionale (Allegato n. I del Disciplinare di gara, che si allega sub lettera “**B**”), e nella offerta tecnica, che si allega sub lettera “**C**”, che formano parte integrante del presente Contratto.

Tutto ciò premesso tra le Parti, come sopra rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. I - Definizioni

I.1 Ai sensi del presente Contratto, i seguenti termini assumono il significato che segue:

- **“Contratto”** si intende il presente documento;
- **“Parti”** si intendono Lazio Innova e il Prestatore quando indicati congiuntamente
- **“Allegati”** si intendono gli allegati al presente Contratto:
 - Offerta economica del Prestatore (Allegato **“A”**).
 - Disciplinare di gara e suoi allegati (Allegato **“B”**).
 - Offerta tecnica del Prestatore (Allegato **“C”**).
 - tutti gli atti della procedura di gara.

Art. 2 - Valore delle premesse e degli allegati

2.1 Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto. Costituiscono altresì parte integrale e sostanziale del presente Contratto, ancorché non materialmente allegati, l'allegato **“A”** (Offerta economica del Prestatore), l'Allegato **“B”** (Disciplinare di gara e suoi allegati) e l'Allegato **“C”** (Offerta tecnica del Prestatore).

Art. 3 - Norme regolatrici dell'appalto

3.1 L'appalto deve essere eseguito con l'osservanza di quanto previsto:

1. dal presente Contratto;
2. dalle prescrizioni di cui al Disciplinare di gara e suoi allegati;
3. dal Codice;
4. dalle norme contenute nel R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 sulla contabilità generale dello Stato e nel relativo Regolamento di cui al R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni, per quanto applicabili;
5. dal decreto legislativo n. 159/2011 e successive modificazioni e integrazioni (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione);
6. dal decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni (attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
7. dal decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni (in materia di protezione dei dati personali) e dal regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali (“RGPD”);
8. dalle direttive della U.E. e dalle leggi e dai Regolamenti dello Stato che regolano gli appalti pubblici;
9. dal codice civile e dalle altre norme in materia di contratti per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni sopra richiamate;
10. dal decreto legislativo n. 231/2001 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);

11. dal decreto legislativo n. 231/2007 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione);
12. dalla legge n. 190/2012 e ss.mm.ii. (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione);
13. dal decreto legislativo n. 33/2013 e ss.mm.ii. (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
14. dal decreto legislativo n. 97/2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della L. 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013, ai sensi dell'art. 7 della L. 124/2015, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);
15. dal decreto legislativo n. 175/2016 e ss.mm.ii. (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica);
16. dalla delibera ANAC n. 1134/2017 (Nuove Linee Guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici).

Art. 4 - Oggetto e finalità del Contratto

4.1 Il presente Contratto disciplina la prestazione, da parte del Prestatore, dei servizi inerenti alla rete dei FabLab Lazio con sede in Roma Casilina e Zagarolo (Lotto 1 – Lazio Centrale) *o in alternativa* in Ferentino, Colleferro e Latina (Lotto 2 – Lazio Sud) *o in alternativa* in Bracciano, Rieti e Viterbo (Lotto 3 – Lazio Nord). In particolare, la fornitura ha per oggetto:

- il Presidio Tecnico delle sedi attive del FabLab (Rif. art. 4.1 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale) diffuso della Regione Lazio (Roma Casilina e Zagarolo *o in alternativa* in Ferentino, Colleferro e Latina *o in alternativa* in Bracciano, Rieti e Viterbo), comprensivo di:
 - o definizione ed erogazione di interventi informativi/formativi sulle principali tecnologie e novità in materia di fabbricazione digitale;
 - o supporto tecnico alla realizzazione di progetti di prototipazione presentati dagli utenti;
 - o manutenzione ordinaria e straordinaria del parco hardware e software dei FabLab attivi, per un importo stimato di euro 3.250 per ogni FabLab all'anno;
 - o fornitura dei materiali di consumo, nella tipologia e quantità necessarie allo svolgimento delle attività richieste e proposte in sede di offerta tecnica relativamente ai FabLab attivi, per un importo stimato di euro 3.000,00 per ogni FabLab all'anno;
- l'erogazione di servizi di consulenza specialistici (Rif. art. 4.2 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale);
- il supporto alla diffusione dei temi della prototipazione e fabbricazione digitale (Rif. art. 4.3 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale);

secondo le specifiche contenute nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e nell'Offerta tecnica che qui devono intendersi integralmente riportate e trascritte.

4.2 Il Prestatore, inoltre, alla scadenza del presente Contratto, si impegna a favorire il passaggio di consegne all'eventuale nuovo fornitore, fornendo le informazioni relative allo stato di funzionamento dei macchinari presenti,

alla consistenza delle scorte di materiali, alla documentazione inerente alla gestione operativa del laboratorio ed ai progetti in corso (Rif. art. 8 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale).

Art. 5 - Condizioni di esecuzione

5.1 Sono a totale carico del Prestatore i materiali, le eventuali attrezzature occorrenti per l'esecuzione dei servizi, gli oneri di spostamento del personale e comunque quant'altro sia necessario per l'esecuzione della prestazione a perfetta regola d'arte.

Art. 6 - Durata e decorrenza

6.1 La durata del Contratto è pari 24 mesi ininterrotti e consecutivi, decorrenti data di sottoscrizione dello stesso. Lazio Innova si riserva di prorogare il Contratto per una durata massima pari a 12 mesi (Prima opzione di proroga del Contratto) più ulteriori 11 mesi (Seconda opzione di proroga del Contratto) ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nello stesso fino ad un valore massimo di euro _____ relativamente alla Prima opzione e fino ad un valore massimo di euro _____ relativamente alla Seconda opzione.

Art. 7 - Modifiche del Contratto

7.1 Le eventuali integrazioni e/o aggiornamenti al presente Contratto dovranno avvenire tramite documento congiuntamente redatto e sottoscritto dalle Parti stesse, nel quale sia espressamente menzionato che l'atto costituisce emendamento al suddetto Contratto.

Art. 8 - Importo contrattuale

8.1 Il corrispettivo onnicomprensivo è di euro _____ (_____) **oltre IVA**, come per legge, pari all'importo offerto dal Prestatore, così suddivisi:

- a) euro _____ (_____) **oltre IVA** per i servizi di presidio tecnico e promozione e supporto alla diffusione dei temi della prototipazione e fabbricazione digitale (*servizi a corpo*);
- b) euro _____ (_____) **oltre IVA** per i servizi di consulenza specialistica (*servizi a misura*), sulla base della tariffa giornaliera di euro _____ (_____) e di un numero di giornate uomo pari a 100 [per il Lotto 1 (Lazio Centrale)] o in alternativa a 150 [per il Lotto 2 (Lazio Sud) o per il Lotto 3 (Lazio Nord)].

8.2 Il prezzo si intende onnicomprensivo e al netto della sola IVA.

8.3 Il corrispettivo si intende immutabile per tutto il periodo di validità del presente Contratto salvo quanto indicato all'art. 3.2 del Disciplinare di gara.

8.4 Il costo previsto per gli oneri della sicurezza specifica dell'appalto è pari ad euro 1.000,00 [per il Lotto 1 (Lazio Centrale)] o in alternativa ad euro 1.500,00 [per il Lotto 2 (Lazio Sud) o per il Lotto 3 (Lazio Nord)].

8.5 [Solo per il Lotto I – Lazio Centrale] Lazio Innova, nei successivi tre anni dalla data di stipula del presente Contratto, si riserva il diritto di avvalersi della procedura negoziata prevista all'art. 76 del Codice per l'affidamento al Prestatore di servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quelli oggetto del presente Contratto, come di seguito specificati, per una durata pari a 35 mesi:

- Presidio Tecnico delle sedi attive del FabLab diffuso della Regione Lazio (nuova sede di Roma);
- Servizi di consulenza specialistici;
- Supporto alla diffusione dei temi della prototipazione e fabbricazione digitale.

L'importo complessivo stimato per i servizi analoghi è pari ad euro 270.816,18 oltre IVA e comprensivo degli oneri per la sicurezza da rischi di interferenza pari euro 750,00.

Art. 9 - Fatturazione e pagamenti

9.1 La fatturazione dei corrispettivi contrattuali dovrà svolgersi sulla base delle seguenti modalità:

- quanto ai compensi di cui al precedente art. 8.1 sub a (*servizi di presidio tecnico e promozione e supporto alla diffusione dei temi della prototipazione e fabbricazione digitale*), in n. 24 (ventiquattro) ratei mensili posticipati e di egual importo. La fatturazione relativa al primo rateo mensile potrà essere emessa n. 30 (trenta) giorni solari dalla comunicazione scritta da parte di Lazio Innova di autorizzazione all'avvio delle attività programmate successivamente alla data di sottoscrizione del Contratto;

- quanto ai compensi di cui al precedente art. 8.1 sub b (*servizi di consulenza specialistica*), mensilmente sulla base delle giornate effettivamente svolte e rendicontate;

- quanto ai compensi di cui al precedente art. 8.4 (*oneri della sicurezza*), entro n. 30 (trenta) giorni solari dalla data di stipula del presente Contratto.

Il pagamento di tutti gli importi è subordinato alla verifica da parte di Lazio Innova in merito alla regolare esecuzione e documentazione da parte del Prestatore dei relativi servizi, secondo le specifiche dell'offerta tecnica, del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e del Disciplinare di gara.

9.2 Lazio Innova quale società iscritta nell'“Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni” è soggetta alla Fatturazione Elettronica verso la Pubblica Amministrazione (FatturaPA) regolata dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” pubblicato sulla GU n. 118 del 22-5-2013.

La trasmissione della fattura elettronica è quindi vincolata alla presenza del Codice Identificativo Univoco: 2IKBER.

Le fatture dovranno riportare l'annotazione “scissione dei pagamenti” ovvero “split payment ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n.633 del 1972”. Si specifica che ai sensi dell'articolo 12 del Decreto Legge n. 87 recante “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”, pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 161 del 13 luglio 2018, dal 14 luglio, la “scissione dei pagamenti” non si applica alle prestazioni di servizi i cui compensi sono assoggettati a

ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Lazio Innova effettuerà il versamento dell'importo al netto dell'Iva, essendo tenuta essa stessa a versare all'Erario l'Iva sulla fattura acquisti. Tale regime non si applica alle operazioni soggette a reverse charge, né alle operazioni assoggettate, ai fini IVA, a regimi c.d. speciali.

Il versamento sarà effettuato sul conto corrente indicato al successivo art. 10.

Ciascuna fattura dovrà essere trasmessa mediante Sistema di Interscambio (SdI) dell'Agenzia delle Entrate utilizzando il Codice Identificativo Univo su indicato e dovrà contenere, oltre agli elementi essenziali previsti dall'art. 21 del D.P.R. 633/1972, i seguenti dati:

- CIG: _____;
- nr. protocollo e data del Contratto;
- codice commessa: _____;
- estremi bancari necessari per l'effettuazione del pagamento.

L'assenza anche di uno solo dei citati elementi comporterà una rettifica della fattura con una conseguente dilazione dei termini di pagamento che decorreranno soltanto dal momento in cui la fattura sarà completa.

9.3 I mandati di pagamento saranno esigibili mediante accredito in conto corrente bancario, entro 30 giorni data ricezione fattura. Il termine di 30 gg per il pagamento delle fatture sarà interrotto da eventuale richiesta di chiarimenti o integrazioni alla documentazione necessaria alla liquidazione.

Il Prestatore si impegna a notificare tempestivamente eventuali variazioni che si richiedessero nelle modalità di pagamento.

9.4 In caso di R.T.I. le fatture saranno emesse dalla società Mandataria del R.T.I., e saranno dalla stessa trasmesse a Lazio Innova. Le fatture saranno liquidate da Lazio Innova in favore della società Mandataria, e sarà cura della predetta provvedere alle successive ripartizioni verso la Mandante, con liberazione immediata di Lazio Innova al momento del pagamento in favore della sola Mandataria.

9.5 L'ammontare delle eventuali penali previste dal presente Contratto sarà detratto dagli importi delle fatture dopo che il Prestatore, su richiesta documentata di Lazio Innova, abbia formalmente accettato la detrazione emettendo apposita nota di credito, con le medesime modalità previste per l'emissione e l'invio delle fatture.

9.6 Resta inteso che sull'importo netto progressivo delle prestazioni e delle corrispondenti fatture, così come disciplinato all'art. 11 del Codice, è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Art. 10 - Tracciabilità dei flussi finanziari

10.1 Con riferimento al presente Contratto, il Prestatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, "Piano straordinario contro le mafie", e s.m.i..

A tal fine l'Aggiudicatario è informato che il Codice CIG relativo al presente appalto è: _____.

Il predetto codice dovrà essere riportato su tutti i documenti contabili relativi all'appalto.

10.2 A tal fine il Prestatore dichiara che gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale, dedicato anche in via non esclusiva al presente appalto, sono i seguenti:

- codice IBAN _____ conto corrente intrattenuto presso _____

Le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sul suddetto conto sono:

_____ nat _____ a _____ il _____, C.F. _____.

10.3 La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone eventualmente autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente comunicata mediante raccomandata a/r e/o PEC a Lazio Innova. In difetto delle indicazioni di cui sopra nessuna responsabilità può attribuirsi a Lazio Innova per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.

10.4 E' altresì onere del Prestatore inserire la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti:

- nel contratto di mandato in caso di R.T.I.;

- negli eventuali contratti di subappalto.

Lazio Innova verificherà che nei contratti di mandato sottoscritti in caso di RTI e nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio in appalto sia inserita, a pena di nullità assoluta, la suddetta clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge n. 136/2010 e s.m.i..

10.5 Resta inteso, infine, che qualora il Prestatore abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla citata legge n. 136/2010 e s.m.i., lo stesso deve procedere all'immediata risoluzione del relativo rapporto contrattuale, informandone contestualmente Lazio Innova e la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Roma.

10.6 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia a quanto disposto dalla legge n. 136/2010 e s.m.i..

Art. 11 - Cauzione definitiva

11.1 A garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi previsti dal presente Contratto o negli atti da questo richiamati, il Prestatore, ha costituito apposita garanzia ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 117 del Codice, mediante polizza fideiussoria/fideiussione bancaria/cauzione n. _____ emessa da _____ in data _____ pari ad euro _____

11.2 Lo svincolo del 80% dell'importo della garanzia fideiussoria avverrà ai sensi dell'art. 117, comma 8, del Codice. Il restante 20% verrà svincolato al termine del periodo contrattuale, sempre che il Prestatore abbia soddisfatto tutti gli obblighi contrattuali.

11.3 L'aggiudicatario ha altresì presentato una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi con

massimale per sinistro pari ad euro 5.000.000,00 rilasciata dalla compagnia assicuratrice _____ Polizza n. _____.

Art. 12 - Adeguamento del corrispettivo

12.1 Non è previsto adeguamento del corrispettivo. Il corrispettivo si intende immutabile per tutta la validità del presente Contratto, salvo quanto indicato al precedente art. 8.3.

Art. 13 - Personale

13.1 Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto per Lazio Innova è _____ (Pec _____).

13.2 Le Parti, ognuna per quanto di propria competenza, nominano un "Responsabile Operativo" autorizzato a rappresentare la propria parte relativamente a tutti gli aspetti operativi, assumendo la responsabilità dell'operato.

Le Parti prendono atto che i Responsabili Operativi nominati sono:

- per Lazio Innova: _____ (email: _____; nr. telefono: _____).

- per il Prestatore: _____ (email: _____; nr. telefono: _____).

13.3 Entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione del Contratto, il Prestatore dovrà comunicare per iscritto al Direttore dell'esecuzione di Lazio Innova, i nominativi delle risorse componenti il Gruppo di Lavoro.

13.4 Qualora nel corso dell'esecuzione del servizio il Prestatore dovesse sostituire le risorse messe a disposizione con il Gruppo di Lavoro, dovrà tempestivamente darne comunicazione scritta al Direttore dell'esecuzione del Contratto di Lazio Innova, garantendo il medesimo livello di esperienza ed un adeguato affiancamento che non generi discontinuità del servizio. La sostituzione sarà consentita previa valutazione positiva dei nuovi curricula vitae da parte del Direttore dell'esecuzione del Contratto. La sostituzione delle risorse richiederà un adeguato periodo di affiancamento per la singola risorsa entrante, con oneri ad esclusivo carico del Prestatore, garantendo un accurato passaggio di consegne, la relativa presa in carico delle attività in corso e del know how acquisto.

Spetta a Lazio Innova la facoltà di chiedere la sostituzione delle persone non gradite.

13.5 Il Prestatore, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 119 del Codice, potrà ricorrere, se indicato in sede di domanda di partecipazione, al supporto di specialisti in specifiche discipline, fermo restando che il Prestatore rimarrà l'unico ed esclusivo responsabile nei confronti di Lazio Innova per l'esecuzione dei servizi.

Art. 14 - Modalità di erogazione dei servizi

14.1 I servizi di cui all'art. 4 saranno erogati secondo le modalità indicate nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

Art. 15 - Vigilanza

15.1 Nell'esecuzione dei servizi contemplati nel presente Contratto il Prestatore non potrà ricevere ordini se non dal Direttore dell'esecuzione.

15.2 Il presente appalto sarà sottoposto a verifica della conformità in corso di esecuzione, al fine di accertarne la regolare esecuzione, da parte del Direttore dell'esecuzione.

Art. 16 - Responsabilità - obblighi derivanti dai rapporti di lavoro

16.1 Il Prestatore dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente alle persone e/o cose, tanto a Lazio Innova che a terzi, in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto.

16.2 Il Prestatore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

16.3 Il Prestatore si obbliga ad osservare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nei lavori oggetto dell'appalto, le condizioni normative e retributive stabilite dai contratti collettivi di lavoro relativi alla categoria, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.

16.4 Il Prestatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

16.5 I suddetti obblighi vincolano il Prestatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

16.6 Lazio Innova nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra, e previa comunicazione al Prestatore delle inadempienze ad essa denunciate dall'Ispettorato del Lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta pari, al massimo, al 20% (venti per cento) dell'importo di appalto. Tale ritenuta sarà rimborsata soltanto quando l'ispettorato predetto avrà dichiarato che il Prestatore si sia posto in regola, né questo potrà vantare diritto alcuno per il ritardato pagamento.

16.7 Il Prestatore si impegna a intrattenere con Lazio Innova e suoi dipendenti, e con altri prestatori o fornitori, una corretta condotta nel rispetto delle normative vigenti, dei comuni principi di etica professionale e in linea con quelli previsti dallo standard internazionale Social Accountability 8000 (SA8000).

Art. 17 - Codice Etico, Modello Organizzativo e di Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ex L. 190/2012 e Procedura per la Gestione delle dichiarazioni di Inconferibilità e Incompatibilità

17.1 Il Prestatore dichiara di aver preso visione dell'informativa privacy, del Codice Etico, del Modello Organizzativo e di Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ex L. 190/2012 e della Procedura per la Gestione delle dichiarazioni di Inconferibilità e Incompatibilità adottati da Lazio Innova e pubblicati sul sito www.lazioinnova.it, obbligandosi al rispetto delle disposizioni in essi contenute qualora applicabile per la tipologia di fornitura/servizio richiesto. In caso di violazione di dette disposizioni, Lazio Innova potrà

revocare il Contratto. In tal caso Lazio Innova sarà esclusivamente tenuta alla corresponsione dei costi derivanti esclusivamente dal lavoro già svolto ed accettato dal Responsabile della Commessa.

Art. 18 - Dichiarazioni di garanzia

18.1 Il Prestatore si impegna:

- a tenere sollevata ed indenne Lazio Innova da tutte le controversie che dovessero comunque insorgere per la proposta e l'impiego di metodi, dispositivi e materiali coperti da brevetto e/o copyright, nonché da qualsiasi controversia, oneri e responsabilità nei confronti dei fornitori del Prestatore impiegati in subappalto nell'ambito del presente Contratto;
- ad assumere a proprio carico ogni onere conseguente all'uso di tali metodi, dispositivi e materiali.

18.2 Il Prestatore dichiara la piena incondizionata conoscenza ed accettazione di tutte le condizioni e circostanze in cui devono svolgersi i servizi e di quelle che comunque vi possono influire.

18.3 Il Prestatore dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Art. 19 - Efficacia del Contratto

19.2 Il presente Contratto è vincolante per le parti sin dal momento della sua sottoscrizione, ad intervenuta verifica dei requisiti di cui agli artt. 94-95-96-97-98 del Codice, ad eccezione di quanto previsto al successivo art. 28.

Art. 20 - Riservatezza

20.1 Le Parti si impegnano a trattare tutte le informazioni, dalle Parti ritenute come riservate e comunque non finalizzate alla pubblica diffusione, delle quali vengono a conoscenza in relazione all'esecuzione del presente Contratto, come informazioni riservate e a tal fine portanti la dicitura "confidenziale". Tali informazioni possono comprendere per esempio dati di natura tecnica, commerciale o organizzativa. Durante il periodo di validità del presente Contratto e anche successivamente, le Parti non faranno uso di tali informazioni riservate per qualsivoglia scopo che non sia la prestazione dei servizi e non renderanno tali informazioni riservate accessibili a terze parti, ad eccezione dei casi in cui ciò sia richiesto dalla legge. Il Prestatore si atterrà, comunque, a quanto disposto in materia dal Regolamento UE 2016/679 (di seguito "RGPD" o "GDPR") dal D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. e da quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta della Regione Lazio del 30 novembre 2022, n. 1114 pubblicata sul BURL n. 100 del 6 dicembre 2022, che diventa parte integrante del presente Contratto.

20.2 Questo obbligo di riservatezza non sarà applicato a quelle informazioni o conoscenze in relazione alle quali una delle Parti sia in grado di dimostrare di aver legalmente ricevuto tali informazioni da una terza parte o che tali informazioni fossero già di pubblico dominio.

20.3 Le Parti imporranno analoghi obblighi di riservatezza ai propri funzionari, dirigenti, dipendenti e sub fornitori. Tale obbligo sussisterà fino ai 5 anni successivi alla scadenza del presente Contratto.

Art. 21 - Subappalto e divieto di cessione del Contratto

21.1 Qualora fosse stata fornita adeguata indicazione nel DGUE presentato in sede di gara, durante l'esecuzione del contratto il Prestatore potrà richiedere di subappaltare una parte dei servizi oggetto del contratto nei limiti di quanto indicato dall'art. 119 del Codice.

21.2 Nei confronti dell'affidatario del subappalto non dovranno sussistere divieti a contrarre prescritti negli artt. 94-95-96-97-98 del Codice.

21.3 Il Prestatore dovrà provvedere al deposito del contratto di subappalto presso la Lazio Innova almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, trasmettendo, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali.

21.4 Lazio Innova provvederà a corrispondere direttamente ai subappaltatori l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite; in alternativa, è fatto obbligo al Prestatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dal Prestatore al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di pagamento diretto, il Prestatore comunica a Lazio Innova la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

21.5 Il Prestatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

21.6 Il Prestatore e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono a Lazio Innova copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

21.7 Il Prestatore che si avvale del subappalto deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

21.8 Lazio Innova provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000,00 Euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte di Lazio Innova sono ridotti della metà.

21.9 L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

21.10 E' fatto obbligo al Prestatore di comunicare a Lazio Innova, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto dell'attività affidata.

21.11 Il Prestatore rimarrà comunque responsabile unico nei confronti di Lazio Innova per qualsiasi attività subappaltata.

21.12 In base a quanto disposto dal citato art. 119 del Codice che si intende integralmente richiamato, il Prestatore non può cedere in nessun caso il Contratto a terzi, in qualunque modo sia effettuata la cessione.

21.13 In caso di cessione del Contratto, il Contratto sarà risolto per causa e in danno del Prestatore, senza riconoscimento alcuno delle prestazioni effettuate, con rivalsa sul deposito cauzionale definitivo e salva la facoltà di Lazio Innova di richiedere tutti i danni diretti e indiretti derivanti dalla risoluzione stessa.

Art. 22 - Domicilio legale

22.1 A tutti gli effetti del presente Contratto, ed ai fini della competenza giudiziaria il Prestatore elegge domicilio legale in _____.

Art. 23 - Recesso

23.1 E' facoltà di Lazio Innova, a proprio insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento, con salvezza delle prestazioni già eseguite, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Prestatore con lettera raccomandata con a.r. o PEC.

23.2 Il Prestatore rinuncia sin da ora a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..

23.3 L'indennizzo sarà dovuto esclusivamente nel caso in cui non venga dato il predetto preavviso.

23.4 In tal caso, detto indennizzo sarà pari, per ogni mese di mancato preavviso, all'ammontare medio dei corrispettivi riconosciuti da Lazio Innova al Prestatore per ciascun mese, calcolato a partire dalla data di efficacia del presente Contratto sino alla data di recesso.

23.5 Conformemente a quanto previsto dall'art. 88, comma 4 bis, del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i., i corrispettivi sono corrisposti sotto condizione risolutiva, e Lazio Innova può recedere dal Contratto, fatto salvo il pagamento del valore dei servizi già eseguiti nei limiti delle utilità conseguite, a seguito degli accertamenti imposti dalla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa e ad altre forme di criminalità organizzata.

Art. 24 - Penali e risoluzione

24.1 Nel caso in cui Lazio Innova riscontri inadempienze agli obblighi contrattuali come risultanti dal presente Contratto, dall'Offerta Tecnica, dal Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, la stessa contesterà per iscritto tali inadempienze invitando il Prestatore a fornire dettagliate spiegazioni in merito entro cinque giorni dalla ricezione delle contestazioni.

In caso di inerzia ovvero qualora le spiegazioni fornite non siano considerate adeguate, salva ogni altra facoltà, Lazio Innova, per ogni giorno di ritardo avrà l'insindacabile facoltà di applicare una penale pari all'1 ‰ (uno per mille) dell'importo del presente Contratto.

Le penali saranno trattenute da Lazio Innova in sede di pagamento delle fatture relative al primo mese di liquidazione successivo alla definizione della contestazione, ovvero dedotte dalla cauzione definitiva. In tal caso, il Prestatore ha l'obbligo di reintegrare tempestivamente l'importo della cauzione definitiva.

Qualora si verificassero persistenti e gravi inadempimenti delle prestazioni affidate, ovvero vengano irrogate penali per un totale complessivo pari al 10% dell'importo di aggiudicazione, Lazio Innova ha facoltà di risolvere il presente Contratto, senza obbligo di preavviso o di pronuncia giudiziaria e di fare eseguire le prestazioni non rese ad altro soggetto, in danno ed a spese del Prestatore, salva ogni azione per il risarcimento del maggior danno subito nonché ogni altra azione che Lazio Innova ritenesse di intraprendere a tutela dei propri interessi.

In ogni caso, la risoluzione del Contratto opera di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. previa comunicazione di formale diffida che prescriva quanto il Prestatore debba fare per mettersi in regola con i propri obblighi, allorquando il Prestatore si renda colpevole di frode o negligenza grave o quanto interrompa l'esecuzione del Contratto anche se a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica.

Nel caso di risoluzione, il Prestatore potrà richiedere soltanto il pagamento dei servizi regolarmente eseguiti previa verifica di conformità, salvo risarcimento dei danni che Lazio Innova dovesse subire in conseguenza dell'inadempienza del Prestatore.

Art. 25 - Inadempienze e responsabilità

25.1 Tutte le clausole del presente Contratto hanno carattere essenziale, formano un unico e inscindibile contesto e trovano causa una nell'altra, sicché, per patto espresso, la violazione anche di una soltanto dà diritto a Lazio Innova di chiedere la risoluzione di diritto del Contratto ex art. 1456 cod. civ. senza bisogno di diffida o di speciale costituzione in mora, salvo sempre il risarcimento dei danni.

A titolo meramente esemplificativo costituiscono inadempimento contrattuale, e quindi costituiscono giusta causa di risoluzione i seguenti casi:

- frode nella esecuzione della prestazione del servizio;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione della prestazione oggetto del servizio;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- sospensione del servizio da parte del Prestatore senza giustificato motivo;
- rallentamento del servizio, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione del servizio stesso nei termini previsti dal Contratto;
- subappalto abusivo, cessione anche parziale del Contratto;
- non rispondenza del servizio fornito alle specifiche di Contratto e allo scopo del servizio stesso;
- perdita, da parte del Prestatore, dei requisiti per l'esecuzione della prestazione, quali il fallimento, l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, revoca o sospensione della licenza all'esercizio del servizio;
- mancata reintegrazione della cauzione;
- violazione delle norme di cui alla legge n. 136/2010 in materia di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 26 - Forza maggiore

26.1 Subordinatamente al presente Contratto, ciascuna Parte sarà dispensata dalle proprie responsabilità e dal rispetto dei propri obblighi in casi di forza maggiore quali a titolo esemplificativo guerra, guerra civile, scioperi generali ed altri eventi simili al di fuori del controllo delle Parti.

Art. 27 - Oneri fiscali e spese contrattuali

27.1 Il Prestatore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali, ad eccezione di quelli per i quali sussiste l'obbligo di rivalsa e tutte le spese contrattuali relative al presente atto.

27.2 A tal fine il Prestatore dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell'esercizio d'impresa e che trattasi di operazioni soggette ad I.V.A. di cui il Prestatore è tenuto al versamento, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; conseguentemente, al presente atto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 28 - Clausola risolutiva

(Da applicarsi solo in caso di sottoscrizione del Contratto in pendenza del rilascio da parte della prefettura della certificazione antimafia)

28.1 Il Prestatore dà atto che Lazio Innova ha provveduto ad inoltrare alla Prefettura di competenza la richiesta di comunicazioni ed informazioni antimafia.

28.2 Al riguardo il Prestatore dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, Lazio Innova ha facoltà di recedere dal presente Contratto qualora fossero accertati, successivamente alla stipula del Contratto medesimo, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, fatto salvo il pagamento del servizio già svolto, nei limiti delle utilità conseguite.

28.3 Il Contratto è condizionato in via risolutiva all'irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, nonché all'esito negativo del controllo di veridicità di tutte le dichiarazioni rese dal Fornitore.

28.4 In tali ipotesi il Contratto si intende risolto anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica e Lazio Innova avrà diritto ad incamerare la cauzione; resta salvo il diritto di Lazio Innova al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Art. 29 - Trattamento dei dati – consenso al trattamento

29.1 Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a garantire il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 (di seguito "RGPD" o "GDPR"), del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e eventuali successive modifiche e/o integrazioni, con particolare riguardo alle norme sull'eventuale comunicazione e diffusione a terzi dei dati detenuti nelle banche dati, ai sensi di quanto previsto dall'art.2-ter D.Lgs 101/2018.

29.2 In particolare Lazio Innova garantirà al Prestatore di aver acquisito i consensi necessari, ove fosse necessario, al trattamento dei dati personali. A sua volta il Prestatore garantirà a Lazio Innova, su richiesta di quest'ultima, la consulenza necessaria affinché i servizi vengano prestati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

29.3 Il Prestatore dichiara di essere a conoscenza che il Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 4, par. 1, n. 7 del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali (di seguito "RGPD" o "GDPR"), è la Giunta Regionale del Lazio (di seguito anche Regione Lazio) e che Lazio Innova è stata nominata responsabile del trattamento dei dati personali, per le attività e la fornitura dei beni e servizi oggetto del Contratto, con deliberazione della Giunta della Regione Lazio del 30 novembre 2022, n. 1114 pubblicata sul BURL N.100 del 6 dicembre 2022, che diventa parte integrante del presente Contratto.

Lazio Innova S.p.A., in qualità di RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, in virtù del citato atto di nomina, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni normative di cui agli articoli 4, n.8 e 28 del RGPD, con riguardo alle operazioni di trattamento connesse all'esecuzione delle attività affidate dalla Regione Lazio ai sensi della legge regionale n. 6/1999 e declinate nel Piano annuale di cui al comma 8 dell'art. 24 della stessa legge e alla DGR 999/2020, come modificata con DGR 280/2022, dichiara di essere edotta di tutti gli obblighi che incombono sul Responsabile del trattamento e si impegna a rispettarne e consentirne ogni prerogativa, obbligo, onere e diritto che discende da tale posizione giuridica, attenendosi alle disposizioni operative contenute nel presente atto.

Il Prestatore dichiara di aver ricevuto quale allegato al Contratto la citata deliberazione n. 1114 del 2022 e dichiara di essere edotto di tutti gli obblighi che incombono sull'ulteriore Responsabile del trattamento (art. 3 deliberazione n. 1114) e si impegna a rispettarne e consentirne ogni prerogativa, obbligo, onere e diritto che discende da tale posizione giuridica, attenendosi alle disposizioni operative contenute nel presente atto, di impegnarsi a rispettare le disposizioni degli articoli contenuti nello "schema dell'atto di nomina a responsabile del trattamento dei dati personali". Il Prestatore è altresì consapevole che il Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 3 della citata deliberazione n. 1114 è tenuto ad informare preventivamente la Regione Lazio, al fine di consentire a quest'ultima, in attuazione dell'art. 28 comma 2 summenzionato, di poter manifestare eventuale formale opposizione alla nomina dell'ulteriore Responsabile entro e non oltre il congruo termine di 10 (dieci) giorni dalla ricezione della comunicazione; decorso detto termine, il Responsabile del trattamento potrà procedere all'effettuazione delle nomine.

29.4 Ai sensi di quanto previsto dal RGPD e dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. in materia di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente Contratto circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del Contratto.

29.5 Ogni parte dichiara espressamente di acconsentire al trattamento da parte dell'altra dei propri dati per le finalità connesse all'esecuzione del presente Contratto.

29.6 Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

29.7 Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

29.8 Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dalla medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

Nel trattamento dei dati personali, il Prestatore, quale ulteriore Responsabile dovrà attenersi alle istruzioni scritte rilasciate da Lazio Innova e dalla Regione Lazio, secondo quanto previsto dalla citata deliberazione n. 1114, con gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati, incluse garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il Trattamento soddisfi i requisiti richiesti dalla Normativa Privacy, salvo le ulteriori e più dettagliate istruzioni specifiche in riferimento alla particolare tipologia dell'attività affidata che le Direzioni competenti per materia riterranno di dover adottare.

I trattamenti dei dati personali saranno effettuati dal Prestatore per il tempo strettamente necessario al conseguimento della finalità per le quali i dati sono raccolti e successivamente trattati, come riportato nelle specifiche informative e secondo le istruzioni del Titolare del trattamento.

Il Titolare del trattamento Regione Lazio e il Responsabile del trattamento Lazio Innova hanno nominato il Responsabile della Protezione dei Dati personali (DPO) ai sensi dell'art. 37 del RGPD, i cui dati di contatto sono reperibili sul sito web del Titolare e del Responsabile stessi.

29.9 Il Prestatore si obbliga ad effettuare i trattamenti di dati personali acquisiti e trattati in connessione con l'esecuzione del presente Contratto in conformità alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali ("RGPD"), al D.Lgs 101/2018 ed alla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali. Pertanto, il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto delle misure di sicurezza, dei principi della dignità umana, dei diritti e delle libertà fondamentali della persona.

Poiché l'attività oggetto del Contratto comporta per il Prestatore il trattamento di dati personali per conto di Lazio Innova S.p.a., la Medesima quale Responsabile del trattamento, ai sensi dell'Art. 28 del RGPD, dopo aver informato preventivamente la Regione Lazio, con il presente Contratto designa il Prestatore quale ulteriore Responsabile del trattamento, come previsto all'art.3 della citata deliberazione n. 1114 del 6 dicembre 2022 e quest'ultimo nell'effettuare le operazioni di trattamento connesse all'esecuzione delle suddette attività dovrà attenersi alle seguenti disposizioni:

- a) si impegna a trattare i dati personali ai soli fini di quanto strettamente necessario per lo svolgimento delle attività descritte nel presente Contratto soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, i trattamenti dovranno essere svolti nel pieno rispetto delle previsioni legislative vigenti in materia di protezione dei dati personali, nonché tenendo conto dei provvedimenti e dei comunicati ufficiali emessi dal Garante per la Protezione dei Dati Personali.
- b) i trattamenti sono svolti per le finalità relative ai procedimenti amministrativi e alle attività affidate dalla Regione in regime di "in house providing" declinate nel Piano annuale e relative in particolare alla gestione di sovvenzioni, premi e strumenti finanziari, alla erogazione di servizi di assistenza tecnica, gestione di piani e programmi, internazionalizzazione, innovazione, promozione di impresa, informazione e comunicazione erogati nei confronti della Regione e del sistema Lazio, sia in Italia sia all'estero;
- c) i dati personali trattati saranno: dati di natura personale (articolo 4, n.1) del RGPD); dati appartenenti a "Categorie particolari di dati personali" (articolo 9 del RGPD); dati giudiziari (articolo 10 del RGPD); le categorie di interessati sono le persone fisiche anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o

un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;

d) procede all'organizzazione di ogni operazione di trattamento dei dati nei limiti stabiliti dai contratti in essere tra le parti e dalle vigenti disposizioni contenute nel RGPD. A tale scopo, per "trattamento" si intende ai sensi dell'articolo 4, n. 2) del RGPD, "qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione";

e) procede all'organizzazione di ogni operazione di trattamento dei dati nei limiti stabiliti dai contratti in essere tra le parti e dalle vigenti disposizioni contenute nel RGPD. A tale scopo, per "trattamento" si intende ai sensi dell'articolo 4, n. 2) del RGPD, "qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione".

f) si impegna, al fine di garantire il rispetto del principio della "Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione predefinita" di cui all'articolo 25 del RGPD, ad organizzare i trattamenti e a mettere in atto le misure tecniche e organizzative adeguate di cui all'articolo 32 del RGPD, prima dell'inizio delle attività;

g) si impegna a garantire, senza ulteriori oneri per il Titolare e il Responsabile del trattamento, l'esecuzione di tutti i trattamenti relativi alle attività in conformità al RGPD;

h) si obbliga ad attivare le necessarie procedure aziendali per identificare ed istruire le persone autorizzate al trattamento dei dati personali ed organizzarne i compiti in maniera che le singole operazioni di trattamento risultino coerenti con le disposizioni di cui alla presente nomina, facendo in modo, altresì, che, sulla base delle istruzioni operative loro impartite, i trattamenti non si discostino dalle finalità istituzionali per cui i dati sono stati raccolti e trattati. Il Prestatore garantirà, inoltre, che le persone autorizzate al trattamento siano vincolate da un obbligo, legalmente assunto, di riservatezza assicurando che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza ed abbiano ricevuto specifico incarico in ambito privacy e la formazione adeguata sulla normativa privacy nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 RGPD;

i) deve curare, in relazione alla fornitura del servizio di cui al Contratto in oggetto, l'attuazione delle misure prescritte dal Garante per la protezione dei dati personali in merito all'attribuzione delle funzioni di "Amministratore di Sistema" di cui al provvedimento del 27 novembre 2008, e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, di designare come Amministratore di Sistema, con le modalità previste dal provvedimento del 27 novembre 2008, le persone fisiche autorizzate ad accedere in modo privilegiato (ai sensi dello stesso provvedimento) ai dati personali del cui trattamento la Regione Lazio è Titolare e Lazio innova Responsabile; conservare direttamente e specificamente gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte all'interno della vostra Società quali Amministratori di Sistema (in relazione ai dati personali del cui trattamento la Giunta Regionale del Lazio è titolare e Lazio Innova Responsabile);

porre in essere le attività di verifica periodica, con cadenza almeno annuale, sul loro operato secondo quanto prescritto dallo stesso provvedimento; gli esiti di tali verifiche dovranno essere comunicati al Responsabile ed al Titolare del trattamento su richiesta dello stesso.

j) garantisce l'adozione delle misure di sicurezza di cui all'articolo 32 del RGPD. In particolare, tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento e, sulla base delle risultanze dell'analisi dei rischi di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, che derivano in particolare dalla distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, porrà in essere le opportune azioni organizzative per l'ottimizzazione di tali misure, per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Tali misure comprendono, tra le altre, se del caso:

la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali; misure idonee a garantire la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento; misure idonee a garantire la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico; procedure per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento; ove applicabile, dovrà adottare le misure minime di sicurezza ICT per le PP.AA. di cui alla circolare AgID del 18 aprile 2017, n. 2/2017 e ss.mm.ii., nonché le eventuali ulteriori misure specifiche stabilite dal Titolare;

k) deve predisporre e tenere a disposizione del Titolare e del Responsabile del trattamento la documentazione tecnica relativa sia alle misure di sicurezza in atto sia alle modifiche in seguito riportate; inoltre renderà disponibili al Titolare e al Responsabile del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli adempimenti normativi previsti dal RGPD, consentendo di effettuare periodicamente attività di verifica, comprese ispezioni realizzate dal Titolare stesso, dal Responsabile del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato;

l) deve adottare le politiche interne e attuerà le misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure; adotterà ogni misura adeguata a garantire che i dati personali siano trattati in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse);

m) deve tenere ai sensi dell'articolo 30 del RGPD e nei limiti di quanto in esso previsto, un Registro delle attività di Trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e a cooperare con il Titolare, il Responsabile del trattamento e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 4, del RGPD;

n) è tenuta ad informare di ogni violazione di dati personali (cosiddetta data breach) o presunta tale il Responsabile del trattamento Lazio innova S.p.a., entro 24 ore dall'avvenuta conoscenza dell'evento e senza ingiustificato ritardo alla PEC lazioinnova@pec.lazioinnova.it e privacy@lazioinnova.it (p.c. protocollo@regione.lazio.legalmail.it e dpo@regione.lazio.legalmail.it), accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli articoli 33 e 34 del RGPD, per permettere al Titolare, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e/o darne comunicazione agli interessati, entro il termine di 72 ore da quando il Titolare ne è venuto a conoscenza. Nel caso in cui il Titolare e il Responsabile del trattamento debbano fornire informazioni aggiuntive alla suddetta Autorità Garante, il Prestatore supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità Garante siano esclusivamente in possesso del Responsabile del trattamento e/o di suoi ulteriori Responsabili;

- o) su eventuale richiesta del Titolare e del Responsabile del trattamento, è tenuta inoltre ad assisterli nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del RGPD, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente a quanto prescritto dall'articolo 35 del RGPD e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personali, prevista dall'articolo 36 del RGPD;
- p) tenendo conto della natura del trattamento, si impegna ad assistere il titolare del trattamento e il Responsabile del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del RGPD;
- q) qualora riceva istanze degli interessati in esercizio dei loro diritti ai sensi degli articoli da 15 a 22 del RGPD, è tenuta a darne tempestiva comunicazione scritta al Titolare e al Responsabile del trattamento (pc Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) della Regione Lazio), allegando copia della richiesta; assistendo nella valutazione il Titolare e il Responsabile del trattamento con il DPO della Regione Lazio, con riguardo alla legittimità delle richieste; coordinarsi con il Titolare, il Responsabile del trattamento e con il DPO della Regione Lazio al fine di soddisfare le richieste ritenute legittime;
- r) laddove necessario alla realizzazione delle attività affidate, informando preventivamente Lazio Innova, il Prestatore procede, nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 3 e 4 della citata deliberazione n. 1114, alla nomina di terzi fornitori quali Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 par. 2 del RGPD (di seguito responsabili degli ulteriori Responsabili), imponendogli, mediante contratto o altro atto giuridico, i medesimi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nella presente nomina in conformità dell'art. 28 par. 4 del RGPD; si impegna a rispettare le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 dell'articolo 28 del RGPD e della citata deliberazione n. 1114. Il Prestatore, quale ulteriore Responsabile, a sua volta dovrà nominarli quali responsabili ai sensi dell'articolo 28 comma 4 del RGPD (di seguito responsabili degli ulteriori Responsabili). I responsabili degli ulteriori Responsabili dovranno attenersi agli stessi obblighi in materia di protezione dei dati che il presente Contratto impone al Responsabile del trattamento Lazio Innova ed al Prestatore quale ulteriore Responsabile. Il Prestatore conserverà nei confronti di Lazio Innova S.p.a. l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dei responsabili degli ulteriori Responsabili nominati, qualora quest'ultimi omettano di adempiere ai propri obblighi in tema di protezione dei dati.
- Infine, si obbliga a comunicare al Responsabile del trattamento, con cadenza annuale, eventuali modifiche ed aggiornamenti dei trattamenti di competenza dei propri Responsabili (responsabili degli ulteriori Responsabili);
- s) garantisce gli adempimenti e le incombenze anche formali verso il Garante per la protezione dei dati quando richiesto e nei limiti dovuti, adoperandosi per collaborare tempestivamente, per quanto di competenza, sia con il Titolare sia con l'Autorità garante per la protezione dei dati personali; in particolare fornisce informazioni sulle operazioni di trattamento svolte; consente l'accesso alle banche dati oggetto delle operazioni di trattamento; consente l'esecuzione di controlli; compie quanto necessario per una tempestiva esecuzione dei provvedimenti inibitori, di natura temporanea.
- t) si impegna ad adottare, su richiesta del Titolare e del Responsabile del trattamento e nel rispetto degli obblighi contrattuali assunti, nel corso dell'esecuzione delle attività, ulteriori garanzie quali l'applicazione di un codice di

condotta applicato o di un meccanismo di certificazione approvato ai sensi degli articoli 40 e 42 del RGPD, laddove adottati. Il Titolare potrà in ogni momento verificare l'adozione di tali ulteriori garanzie;

u) non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare, in conformità della "DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/914 DELLA COMMISSIONE del 4 giugno 2021 relativa alle clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati personali verso paesi terzi a norma del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio";

v) deve comunicare al Responsabile del trattamento il nome ed i dati del proprio DPO, laddove la società stessa lo abbia designato conformemente a quanto prescritto dall'articolo 37 del RGPD. Il DPO del Prestatore collabora con il DPO del Responsabile del trattamento, il Titolare ed il DPO della Regione Lazio in casi particolari di violazione dei dati o situazioni critiche che possono eventualmente coinvolgere entrambe le organizzazioni;

w) all'atto della cessazione delle attività in essere con il responsabile del trattamento, sulla base delle determinazioni della Regione Lazio e del responsabile del trattamento stesso, restituirà i documenti relativi al trattamento dei dati personali oggetto del trattamento oppure provvederà alla loro integrale cancellazione e distruzione, salvo che i diritti dell'Unione e degli Stati membri ne prevedano la conservazione; in entrambi i casi rilascerà un'attestazione scritta entro e non oltre 30 giorni dalla conclusione del rapporto contrattuale, di non aver trattenuto alcuna copia dei dati; resta fermo il diritto del Titolare, in qualsiasi momento, di revocare e/o modificare la nomina quale Responsabile del trattamento dei dati personali a Lazio Innova, ivi compresi i relativi compiti e responsabilità salvo ogni eventuale obbligo di legge;

x) è responsabile per quanto di propria competenza per l'osservanza del RGPD e delle altre disposizioni, nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati, e si impegna a tenere indenne e manlevare il Titolare e il Responsabile del trattamento da qualsiasi pregiudizio, danno, responsabilità che possa derivare dal proprio inadempimento degli obblighi di legge o delle disposizioni contenute nel suddetto contratto/atto giuridico; l'ulteriore Responsabile del trattamento risponde inoltre per il danno causato dal trattamento se non ha adempiuto gli obblighi del RGPD specificatamente diretti ai responsabili del trattamento o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del Titolare del trattamento e del Responsabile del trattamento.

Ai sensi e per gli effetti dall'art. 28, comma 3 del RGPD, al fine di vigilare sulla puntuale osservanza della legge applicabile e delle istruzioni impartite al Prestatore, il Titolare, anche tramite il proprio Responsabile della Protezione Dati, del Responsabile del trattamento e/o altro soggetto allo scopo individuato, potrà effettuare periodiche azioni di verifica. Tali verifiche, che potranno anche comportare l'accesso a locali o macchine e programmi dell'ulteriore Responsabile, potranno aver luogo a seguito di comunicazione da parte del Titolare e o del Responsabile del trattamento da inviare con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi. Nell'ambito di tali verifiche, l'ulteriore Responsabile fornirà l'assistenza ed il supporto necessario, rispondendo alle richieste del Titolare e o del Responsabile del trattamento in relazione ai dati e ai trattamenti rispetto ai quali ha valore il presente atto di nomina.

Le Parti del presente Atto sono soggette, a cura dell'Autorità di controllo, alle sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 83 del RGPD. Ferma restando l'applicazione di tale norma e, in generale, delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, il mancato rispetto delle funzioni affidate e delle istruzioni impartite all'ulteriore Responsabile, potrà

dar luogo alla risoluzione del rapporto e alle ulteriori conseguenze eventualmente previste nei singoli atti di affidamento delle attività.

L'eventuale utilizzo di una piattaforma informatica/digitale, portale e o di altri servizi che utilizzano la rete o i servizi internet, a titolo di esempio siti web (World Wide Web) della Regione Lazio e di Lazio Innova o altri strumenti che permettono il trasferimento e la visualizzazione dei dati, indirizzi e comunicazioni di posta elettronica, indirizzi PEC e comunicazioni di posta elettronica certificata, o altro strumento o sistema di interazione e comunicazione per l'esecuzione del Contratto, che chiameremo "SISTEMA" comporta per il Prestatore il rispetto della vigente normativa privacy, in particolare il RGPD Regolamento UE 679/2016, il D.Lgs 101/2018, la direttiva privacy 2002/58/CE e ss.mm.ii. (ai sensi art.95 e Considerando 173 RGPD), le linee guida privacy di Lazio Innova del 24 maggio 2019 e ss.mm.ii. e la citata deliberazione n.1114 della Regione Lazio, che sono parte integrante del Contratto.

Resta inteso che i profili attinenti la protezione dei dati personali potranno essere ulteriormente disciplinati da apposito contratto che il Responsabile si impegna sin d'ora a sottoscrivere e che definirà l'oggetto, la natura e le finalità del trattamento, il tipo di dati personali, le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento.

In ogni caso, nell'esecuzione del presente Contratto non dovranno essere divulgati, trasmessi, comunicati o diffusi a terzi, se non nei limiti delle istruzioni specificamente impartite, dati personali oggetto dei trattamenti in oggetto. Tali obbligazioni saranno valide anche dopo una eventuale interruzione del Contratto con Lazio Innova. In questo caso, corre l'obbligo di riconsegnare ogni materiale o dispositivo di accesso, nonché mantenere riservata ogni informazione di cui sia venuto a conoscenza a seguito delle operazioni di trattamento svolte nell'espletamento del Contratto rilasciando entro il termine di 30 giorni specifica dichiarazione. In caso di dubbio nell'interpretazione di queste norme durante l'esecuzione del Contratto sarà possibile rivolgersi direttamente al Responsabile di Commessa con il quale ha rapporti per avere più opportune istruzioni in proposito.

Art. 30 - Proprietà dei prodotti e della documentazione, Titolarità delle opere dell'ingegno, Utilizzo e sfruttamento (qualora applicabile)

30.1 I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico degli elaborati, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, degli applicativi software e dell'altro materiale e documentazione anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dal Prestatore o da suoi dipendenti e collaboratori nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente Contratto rimarranno di titolarità esclusiva di Lazio Innova (ovvero della Regione Lazio) che potrà quindi disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiale. Detti diritti devono intendersi ceduti, acquisiti e/o licenziati in modo perpetuo, illimitato anche territorialmente ed irrevocabile, in favore di Lazio Innova.

30.2 Il Prestatore si obbliga espressamente a fornire a Lazio Innova tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore di Lazio Innova in eventuali registri od elenchi pubblici.

30.3 La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente Contratto è di esclusiva proprietà di Lazio Innova che ne potrà disporre liberamente.

30.4 In caso di inadempimento a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, Lazio Innova avrà facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 codice civile.

Art. 31 - Brevetti industriali e diritti d'autore (qualora applicabile)

31.1 Il Prestatore assume a proprio esclusivo e totale carico ogni responsabilità conseguente all'uso di opere dell'ingegno, dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

31.2 Qualora venga promossa nei confronti di Lazio Innova un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, il Prestatore si obbliga a manlevare e tenere indenne Lazio Innova, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico di Lazio Innova.

31.3 Lazio Innova si obbliga ad informare prontamente per scritto il Prestatore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in tali casi, il Prestatore riconosce a Lazio Innova la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Prestatore.

31.4 Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2, Lazio Innova, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che il Prestatore ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

Art. 32 - Varie

32.1 Divisibilità. Nel caso in cui una qualsiasi disposizione del presente Contratto venga considerata priva di validità o non eseguibile, la validità e l'eseguibilità delle rimanenti disposizioni del Contratto rimarranno inalterate. In caso di disposizione che non venga ritenuta valida o eseguibile, in tutto o in parte, le Parti giungeranno, in buona fede, ad un accordo per sostituire tale disposizione con una disposizione valida ed eseguibile che, per quel che riguarda gli effetti economici, risulti, nel migliore dei modi, conforme con la disposizione non valida e non eseguibile in un modo che sia coerente con le intenzioni comuni delle Parti.

32.2 Contratto non confidenziale. Le Parti sono autorizzate a rivelare l'esistenza del presente Contratto e a fare riferimento ad esso in qualsivoglia comunicazione intrattenuta con terzi, fermo restando che i termini e le condizioni in esso contenute sono riservate.

32.3 Comunicazioni. Qualsiasi comunicazione fra le Parti relativa all'esecuzione del presente Contratto, dovrà essere effettuata mediante pec all'indirizzo:

Per Lazio Innova: _____

Per il Prestatore: _____

Art. 33 - Foro Competente

33.1 Ogni eventuale controversia derivante dal presente Contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione, sarà rimessa alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Letto, firmato e sottoscritto

Per Lazio Innova

Per il Prestatore

Il Prestatore dichiara di avere completa conoscenza di tutte le clausole del presente Contratto, dei suoi allegati e dei documenti ivi richiamati.

Inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 cod. civ. il Prestatore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole ed in particolare i seguenti articoli:

9. (Fatturazione e pagamenti); 15. (Vigilanza); 16. (Responsabilità – obblighi derivanti dai rapporti di lavoro); 17. (Codice Etico, Modello Organizzativo e di Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ex L. 190/2012 e Procedura per la Gestione delle dichiarazioni di Inconferibilità e Incompatibilità); 18. (Dichiarazioni di garanzia); 19. (Efficacia del Contratto); 20. (Riservatezza); 23. (Recesso); 24. (Penali e risoluzione); 25. (Inadempienze e responsabilità); 26. (Forza maggiore); 27. (Oneri fiscali e spese contrattuali); 28. (Clausola risolutiva); 29. (Trattamento dati - consenso al trattamento); 30. (Proprietà dei prodotti e della documentazione, Titolarità delle opere dell'ingegno, Utilizzo e sfruttamento); 31. (Brevetti industriali e diritti d'autore); 32. (Varie); 33. (Foro Competente).

Per il Prestatore